

COMUNE di THIESI

Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI
TRIBUTI LOCALI**

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL DIRITTO DI INTERPELLO

ARTICOLO 2 - ISTANZA DI INTERPELLO

ARTICOLO 3 - UFFICIO COMPETENTE, ISTRUTTORIA E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 4 - EFFETTI DELLE ISTANZE DI INTERPELLO E DELLE RELATIVE RISPOSTE

ARTICOLO 5 - ABROGAZIONE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il presente Regolamento disciplina il diritto di interpello in materia di tributi comunali in attuazione dell'articolo 11 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) e degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 156 del 2015.
2. Il contribuente può interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali in relazione ai seguenti casi:
 - a. l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie e sulla conseguente applicazione delle disposizioni tributarie attinenti al concreto caso prospettato (cd. interpello ordinario);
 - b. l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie (cd. interpello antiabuso).

ARTICOLO 2 - ISTANZA DI INTERPELLO

1. Possono presentare istanza di interpello:
 - a. i contribuenti, anche non residenti;
 - b. i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dai regolamenti comunali o dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta.
3. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a. i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b. l'indicazione del tipo di istanza fra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b);
 - c. la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f. l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - g. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
4. L'istanza di interpello deve essere corredata da copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di

competenza del Comune, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

5. Le istanze di interpello sono inammissibili se:
 - a. sono prive dei dati identificativi dell'istante;
 - b. non contengono la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie
 - c. non sono presentate preventivamente ai sensi di quanto previsto al comma 2;
 - d. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
 - e. hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - f. vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - g. il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

ARTICOLO 3 - UFFICIO COMPETENTE, ISTRUTTORIA E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. L'ufficio competente a ricevere e istruire le istanze di interpello è l'Ufficio Tributi. Le risposte alle istanze di interpello devono essere sottoscritte dal funzionario Responsabile del Servizio.
2. Il Comune risponde alle istanze di interpello ordinario nel termine di novanta giorni e alle istanze di interpello antiabuso nel termine di centoventi giorni. Nei casi in cui la risposta non sia comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) dell'articolo 2, comma 3, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. Nei casi in cui non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, il Comune chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno, comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

ARTICOLO 4 - EFFETTI DELLE ISTANZE DI INTERPELLO E DELLE RELATIVE RISPOSTE

1. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo del Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. La presentazione delle istanze di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
4. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

ARTICOLO 5 - ABROGAZIONE

1. Il presente Regolamento abroga l'articolo 14 del Regolamento generale delle entrate, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 06.03.2001.